



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 136 del 06/06/2023 – 06/07/2023 Udienza pubblica del 06/06/2023
Massima:	<p>Titolo Edilizia e urbanistica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Interventi per la realizzazione di comunità alloggio e centri socio-riabilitativi - Termini e condizioni per il cambio di destinazione d'uso - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché eccedenza dai limiti statutari - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 14, primo comma, lett. f), dello Statuto della Regione Siciliana (quest'ultimo in relazione all'art. 41-<i>quinquies</i>, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942), l'art. 13, comma 108, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie). La disposizione impugnata prevede che, nelle more della formazione ed approvazione dei piani urbanistici generali (PUG) e sussistendo due condizioni - che gli immobili siano già stati realizzati, e che i titoli abilitativi siano stati rilasciati almeno diciotto mesi prima della data di entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio) - la modifica della destinazione urbanistica abbia carattere permanente; e ciò anche qualora l'immobile non sia stato effettivamente destinato a comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone disabili per almeno vent'anni, (come invece prevede l'art. 10, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 del 1992) . La legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 10, comma 6, dispone infatti che il venir meno dell'uso effettivo dell'immobile come comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo prima del ventesimo anno «comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area» e ciò al chiaro scopo di escludere che, della deroga, possano beneficiare immobili poi non effettivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze preminenti delle persone disabili per un arco temporale sufficientemente esteso, in modo da prevenire la possibilità di un utilizzo abusivo della suddetta deroga. La norma censurata, al contrario, fa sì che l'effetto di variante del piano urbanistico che l'art. 10, comma 6, della legge n. 104 del 1992 eccezionalmente</p>



	<p>prevede, si verifichi anche qualora l'immobile non venga utilizzato a tal scopo per tale tempo minimo.</p> <p>Di qui l'irragionevolezza della disposizione in esame e, assieme, la sua incidenza negativa sul buon andamento della pubblica amministrazione, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97, della Costituzione.</p> <p>Infine, consentendo deroghe alla disciplina urbanistica comunale non giustificate dalla necessità di tutela degli interessi delle persone disabili, la disposizione impugnata si pone in contrasto con il principio della programmazione urbanistica che trova il proprio fondamento generale nei commi ottavo e nono dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, anche di recente qualificati dalla giurisprudenza della Corte come principi fondamentali della materia «governo del territorio» (sentenza n. n. 240 del 2022), che si impongono anche alla competenza legislativa primaria in materia di urbanistica che l'art. 14, primo comma, lettera f), dello statuto speciale attribuisce alla Regione Siciliana, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 90 del 2023).</p> <p>E' dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 108, per violazione degli artt. 3 e 97, della Costituzione, nonché dell'art. 14, primo comma, lettera f), dello statuto della Regione Siciliana, quest'ultimo in relazione all'art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 108, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 3 e 97, della Costituzione; Art. 14, primo comma, lettera f), dello statuto.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.</p>

Per la stessa sentenza vedere anche nelle categorie *Enti locali* e *Spettacolo*.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

